

COMUNE DI LAURENZANA

Provincia di Potenza



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 26
del 29/12/2023
Prot. n. 539

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **29** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione, in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| Prog. | NOMINATIVO | PRESENTE | ASSENTE |
|-------|----------------------------|----------|---------|
| 1 | Michele UNGARO | X | |
| 2 | Salvatore URGA | X | |
| 3 | Marco IMUNDO | X | |
| 4 | Nicola MANZI | | X |
| 5 | Giovanni Rosario D'EUFEMIA | X | |
| 6 | Rosario Luigi TRIVIGNO | | X |
| 7 | Rocco Vincenzo FANELLI | X | |
| 8 | Vincenzo PAVESE | X | |
| 9 | Rocco MARTOCCIA | X | |
| 10 | Giuseppe TRIVIGNO | X | |
| 11 | Maria PAVESE | X | |

Presenti n. 9 - Assenti n. 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale, Dr. Giovanni **CONTE**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato il Sindaco, Michele **UNGARO**.

La seduta è aperta al pubblico anche attraverso diretta streaming.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Illustra l'argomento posto al n. 2 dell'o.d.g., evidenziando che è rimasto tutto invariato rispetto allo scorso anno.

Dopodiché, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri presenti, il Sindaco/Presidente indice la votazione per alzata di mano per l'approvazione del presente punto posto all'ordine del giorno.

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Sindaco/Presidente è del seguente tenore:

Presenti= 9, Votanti=9, di cui Favorevoli= 6, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.), Contrari= 0.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147-bis, del D.Lgs n. 267/2000, emessi dai Responsabili delle Aree interessate;

Considerato che:

- l'art. 151 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali approvino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; - l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche prescrive che lo schema del bilancio di previsione finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 19 aprile 2023 (pubblicato in G.U. 26 aprile 2023, n. 97) che differisce al 31 maggio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno

individuato dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2021 e confermati nel 2022;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Considerato che:

- si rende necessario stabilire le tariffe e l'aliquota IMU per l'anno 2023, relativi agli immobili siti nel territorio del Comune di Laurenzana, escluse le abitazioni principali;
- la Legge di bilancio ha stabilito, anche per l'anno 2021, che l'IMU è **dovuta sull'abitazione principale solo se è un'abitazione di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A1 (abitazione signorile), A8 (villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici)**, di conseguenza chi possiede un'immobile adibito ad abitazione principale, ma che non si qualifica come abitazione di lusso, rientrando nelle categorie catastali da A2 ad A7, è esonerato dal

pagamento sia della prima rata, prevista per il 16 giugno 2020, sia il saldo a dicembre;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Considerato, altresì, che la Legge di Bilancio, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, ha eliminato l'agevolazione di esenzione dall'IMU sulla prima casa posseduta dagli italiani titolari di pensione estere ed iscritti all' AIRE (D. Lgs. n. 47/2014);

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato "Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130";

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che "... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...".

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

Visto l'articolo 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata la Delibera C.C. n. 4 del 25/05/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione, che si ricorda essere del seguente tenore:

Presenti= 9, Votanti=9, di cui Favorevoli= 6, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.), Contrari= 0,

DELIBERA

DI APPROVARE, per l'anno 2024, le aliquote come riportate nella tabella successiva:

| Tipologia Fabbricato | Categoria Catastale | Aliquota |
|--|------------------------------|-----------------|
| Abitazione Principale | A2 - A3- A4 - A5 - A6 -A7 | ESENTE |
| Abitazione Principale anche se locata | A1 - A8 - A9 - A10 - A11 | 6,00 PER MILLE |
| Seconda abitazione | | 8,60 PER MILLE |
| Seconda abitazione locata con contratto registrato | Per un massimo di 5 anni | 5,60 PER MILLE |
| Abitazione in comodato d'uso gratuito tra genitori e figli: | | 8,60 PER MILLE |
| Pertinenze abitazione principale 1) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo | C2- C6 - C7 | ESENTE |
| Fabbricati Rurali Strumentali | | ESENTE |
| Terreni agricoli | | ESENTE |
| Aree Fabbricabili | | 8,60 PER MILLE |
| Immobili a destinazione speciale | D1-D2-D3-D4-D5- D6-D7- D8-D9 | 10,60 PER MILLE |
| Immobili a destinazione speciale | D10 | ESENTE |

DI STABILIRE l'esonero del pagamento per importi inferiori ad euro 4,00 (Quattro), ai fini del versamento;

DI CONFERMARE i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, per l'esercizio di competenza 2024, individuati con DGC n. 95 del 15/11/2023;

DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2024, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera c) del D. lgs 18.8.00, n. 267.

DI COMUNICARE ai Consiglieri comunali il deposito degli atti di bilancio presso l'Ufficio Segreteria.

DI DARE ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall' art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il servizio Affari Generali - Segreteria procederà alla pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente - sezione Bilanci", dei dati relativi al presente atto, in formato tabellare.

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione e per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Sindaco/Presidente è del seguente tenore: Presenti= 9, Votanti=9, di cui Favorevoli= 6, Astenuti= 3 (Martoccia R., Pavese M., Trivigno G.), Contrari= 0,

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/12/2023

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni CONTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

IL SINDACO

Michele UNGARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all'indirizzo <http://www.comune.laurenzana.pz.it>, ed è compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate in data odierna ai capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni).

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Laurenzana, 31/01/2024

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Laurenzana, 31/01/2024

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Conte

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

Laurenzana, 31/01/2024



Comune di Laurenzana

Provincia di Potenza

Certificazione di Avvenuta Pubblicazione

SPETT.LE
AREA ORGANI POLITICI

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti, si attesta/certifica che l'Atto avente oggetto 'DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 29/12/2023OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024.' è stato affisso all'Albo Pretorio Online dal 31/01/2024 al 15/02/2024 ed è stato registrato con progressivo N° PAP-00044-2024.